

Imprese – FASE 2 - La ripresa delle attività – Il Protocollo condiviso del 14.03.20 per contenimento e contrasto della diffusione del Virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Le misure di sostegno alle imprese - Luci e ombre (agg. 11.04.20).

Dal prossimo 03 maggio, stando alle ultime notizie, dovrebbe iniziare la c.d. FASE-2, con la progressiva riapertura delle attività produttive.

Si ritiene dunque utile ragionare preventivamente sulle principali disposizioni del noto protocollo condiviso delle misure da adottare per contrastare il contenimento e la diffusione del COVID-19 (sottoscritto in data 14.03.20), onde predisporre per tempo le necessarie attività formative ed informative nei confronti dei dipendenti.

Come noto, del resto, *“la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”* (cfr. premessa prot. 14.03.20).

E' un dato certo che l'adozione del protocollo determinerà per le aziende un aumento considerevole dei costi per le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro, non tanto per la necessità di acquistare (con le difficoltà del caso) i dispositivi di protezione individuale, quanto per la necessità di proceduralizzare le norme di prevenzione del contagio, individuando i responsabili dei processi di verifica, ed indicando linee guida che non potranno non drenare risorse importanti per il riavvio di attività chiuse da oltre 40 giorni, sia per la formazione del personale sia per la gestione dei processi stessi.

Sarebbe auspicabile, innanzitutto, che alle aziende venga garantita liquidità immediata e comunque il recupero del 100% dei costi necessari per adeguarsi a tali nuove norme di comportamento, comprendendo anche le attività dei consulenti legali e societari per mappare i rischi in azienda, predisporre procedure adeguate in relazione al Protocollo del 14.03.20, nonché formare ed informare i dipendenti prima del riavvio delle attività produttive.

Non si può dunque ritenere sufficiente quanto previsto allo stato attuale dall'art. 30 del D.L. n. 23 del 08.04.20¹, atteso che le risorse stanziare appaiono del tutto insufficienti per “indennizzare” le imprese a fronte dei nuovi imprevedibili costi derivanti dall'epidemia di COVID-19, senza contare che il credito di imposta rappresenti una misura di recupero “postumo” di un costo da anticipare con risorse proprie, in un momento di grave crisi.

Sarà peraltro necessario:

- a) implementare i sistemi di gestione e controllo sia sotto il profilo della Privacy (si pensi ad esempio alla misurazione della temperatura in ingresso ai dipendenti), sia sotto il profilo di eventuali aggiornamenti delle procedure e flussi informativi previsti dai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, atteso che l'eventuale violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro non potrebbe non determinare responsabilità penale e civile per il datore di lavoro, oltre a possibili sanzioni economiche per l'azienda;
- b) eseguire eventuali opere di manutenzione straordinaria degli impianti produttivi, stabilimenti, locali, spogliatoi, aree comuni, mense, per renderli conformi alle disposizioni del Protocollo (si pensi alla “ventilazione continua” per i locali comuni di cui al punto 7);
- c) sottoscrivere appositi contratti di durata per la periodica pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;
- d) aggiornare i processi aziendali, formare ed informare preventivamente il personale.

Tali attività prodromiche alla riapertura allorché sarà attivata la c.d. FASE-2, se da un lato risultano certamente necessarie per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altro non potranno che gravare in maniera rilevante su aziende già fortemente colpite dal fermo imposto dalle normative adottate nel corso del mese di marzo u.s., con la conseguenza che, senza adeguati incentivi ed interventi tempestivi da parte dello Stato, molte aziende potrebbero trovarsi

¹ Art. 30 D.L. n. 23 08.04.20 - “1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito di imposta di cui all'art. 64 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'art. 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.”



nell'impossibilità di adeguarsi alle norme di cui al Protocollo del 14.03.20 e dunque di riavviare l'attività produttiva.

A risentirne, in mancanza di immediate e specifiche misure di sostegno alle imprese, evidentemente, non saranno solo gli imprenditori, ma proprio i lavoratori che il Protocollo del 14.03.20 intendeva tutelare dai rischi relativi alla salute, senza però poterli tutelare dal rischio, altrettanto grave, della disoccupazione.

Avv. Emanuele Parrilli